

COMUNE DI GAGGI

Città Metropolitana di Messina

ISTITUZIONE DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

INFORMATIVA

In attuazione della Legge n. 180/2026 e delle relative istruzioni operative del Ministero dell'Interno, è stato istituito presso questo Comune l'Elenco Comunale degli Elettori Fuori Sede. L'elenco consente ai cittadini temporaneamente domiciliati nel Comune di Gaggi (o, per i residenti a Gaggi, temporaneamente domiciliati in altra Regione) di esercitare il diritto di voto nel Comune di temporaneo domicilio in occasione delle Elezioni Politiche (Camera e Senato), Elezioni del Parlamento Europeo e Referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione. (Sono escluse le elezioni regionali ed amministrative).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI "FUORI SEDE"

Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di temporaneo domicilio che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- gli elettori che per **motivi di studio o di lavoro** sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della **permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi** (art. 8, co. 2 e 3);
- gli elettori che, per documentati **motivi di cura**, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un **periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni** per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
- gli elettori che sono **caregiver familiari** ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un **periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di tal una delle consultazioni** per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di **genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria**, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una

Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (*art. 8, co. 5, secondo periodo*).

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA

2.1 TERMINI

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Categoria di "Fuori sede"	Termine per la domanda	Consultazioni interessate
Studio o lavoro, condizione già in essere	entro il 31 dicembre di ciascun anno	quelle dell'anno successivo
Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre	entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione	quelle dell'anno in corso
Motivi di cura, <i>caregiver</i> familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione	non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione	quelle dell'anno in corso

Si evidenzia, al riguardo, che l'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

2.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (*comma 6*). Essa contiene l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.

Il Ministero dell'Interno ha predisposto il modello di domanda sotto allegato, in formato pdf editabile, scaricabile anche dalla pagina web [dati/interno.gov.it/elezioni](https://dati.interno.gov.it/elezioni).

Alla domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede devono essere allegati:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (*ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata*).

La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.

2.3 REVOCA

La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (*comma 6*). Il Comune che riceve la revoca cancella l'elettore dall'elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l'annotazione.

3. AMMISSIONE AL VOTO

3.1 NON AMMISSIONE

Se l'elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto "fuori sede", il Comune di temporaneo domicilio ne dà comunicazione motivata e, in tal caso, l'interessato potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (*comma 9*).

3.2 ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI

Gli elettori ammessi al voto "fuori sede" sono distribuiti nelle sezioni ordinarie, secondo un criterio di prossimità territoriale al temporaneo domicilio e, di norma, in numero non superiore al 10% degli elettori iscritti nella sezione (*comma 10*).

3.3 ATTESTAZIONE DI AMMISSIONE

Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore ammesso **un'attestazione di ammissione al voto** con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata (*comma 8*). L'attestazione può essere inviata anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

3.4 VOTO CIRCOSCRIZIONI E COLLEGIO

Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, **votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio** (*comma 12*). L'elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell'attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto (*comma 11*) e la tessera elettorale personale o l'attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.